

Legge regionale 04 gennaio 1995 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.

Art. 2

Disposizione generale(1)

1. In mancanza di espressa disposizione di legge, spetta alla Giunta regionale stabilire l'idoneità di una garanzia reale o personale o, ancora, di ulteriori cautele di terzi a favore dell'Ente.

Note:

1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.